



COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2018
N. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018.

L'anno 2018 , il giorno 13 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Basaldella Enrico	Presidente del Consiglio	Presente
Bassetti Franca	Consigliere	Presente
Visentini Ingrid	Consigliere	Presente
Rosati Alberto	Consigliere	Presente
Simoncig Davide	Consigliere	Presente
Basaldella Rodolfo	Consigliere	Assente
Cotterli Ada	Consigliere	Presente
Bevilacqua Paolo	Consigliere	Presente
Cleber Luigi	Consigliere	Presente
Filipig Sandro	Consigliere	Presente
Pontoni Tecla	Consigliere	Assente
Tuzzi Michele	Consigliere	Presente
Castellani Antonella	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Paladini Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella Enrico nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Prende la parola il Vice Sindaco che illustra il punto all'odg.
Terminata la presentazione il Sindaco apre la discussione.
Prende la parola il Consigliere Filipig Sandro il quale constata favorevolmente l'ampliamento dei termini previsti per il pagamento del tributo in parola.
Verificata infine l'assenza di ulteriori interventi il Sindaco da lettura del deliberato.

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

~~RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale "IUC" e le sue componenti TASI e TARI,~~

VISTO il comma 682, dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9 settembre 2014 nel quale è disciplinata anche la Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il comma 683, dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, il quale stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale;

~~RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;~~

DATO ATTO che con nota pec 2379/P del 19.02.2018 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2018;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna con cui è stato approvato il Piano finanziario e la relativa Relazione illustrativa redatta dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (A&T 2000 Spa);

VISTO l'allegato 1, del D.P.R. 158 del 1999 il quale dispone che per la determinazione delle Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani con il "Metodo normalizzato, sono utilizzati i costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani e i costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani;

PRESO ATTO che i criteri contenuti nel D.P.R. 158/1999 prevedono l'adeguamento del costo del servizio, mediante l'applicazione ai costi fissi e ai costi variabili del tasso di inflazione programmato

che per l'anno 2017 viene previsto nella misura del 1,7% al netto però della percentuale prevista per il recupero di produttività quantificata nella misura dello 0,20%;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che testualmente recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 omissis.....La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.....omissis.";

VISTO l'art. 1, comma 38, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che dispone quanto segue: "All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 »";

PRESO ATTO che il comma 38 dell'art.1 della sopraccitata Legge proroga al 2018 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della TARI; in particolare, il comma 652 della Legge di stabilità per il 2014 permette di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal D.P.R. n. 158 del 1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare;

DATO ATTO che con la medesima Legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stata prevista la modifica all'art. 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016 nei seguenti termini: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.(...omissis)";

DATO ATTO altresì che ai sensi del citato art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, i comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;

VISTE le linee guida interpretative 8 febbraio 2018 pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze che chiariscono che la norma recata dal comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale, poiché ad oggi l'elaborazione dei fabbisogni standard è prevista per legge solo per le regioni a statuto ordinario;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2017 avente ad oggetto “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) componente l’imposta unica comunale (IUC) – Modifica all’art. 47 versamenti”;

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 47 del Regolamento vigente, introducendo nuove scadenze per il pagamento dell’imposta riferita all’anno 2018, al fine di ampliarne il periodo di ripartizione, confermando il frazionamento in n. 3 rate o in un’unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata e, precisamente,:

31 maggio, 30 settembre e 30 novembre;

VISTI i conteggi elaborati dall’ufficio tributi dai quali si ricava che il costo complessivo presunto del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l’anno 2018, che dovrà essere coperto con il gettito della TARI, ammonta a complessivi euro 165.000,00;

RITENUTO pertanto di approvare per l’anno 2018 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) come da prospetto allegato alla presente deliberazione, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sugli equilibri finanziari dell’Ente e pertanto necessita del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che costituisce, ex art. 22 L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione amministrativa a comprova della discussione ai sensi dell’art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Procedutosi a votazione sull’argomento in esame, nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

pertanto, in esito alla suddetta votazione

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l’anno 2018 le tariffe TARI, distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche di cui all’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 47 del Regolamento vigente, introducendo nuove scadenze per il pagamento dell’imposta riferita all’anno 2018, al fine di ampliarne il periodo di ripartizione, confermando il frazionamento in n. 3 rate o in un’unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata e, precisamente,:
31 maggio, 30 settembre e 30 novembre;

4. di dare atto che il gettito presunto della TARI iscritto a Bilancio per l'anno 2018 ammonta a € 165.000,00 e risulta capiente rispetto alla previsione di emissione della bollettazione TARI per le utenze domestiche e non domestiche;
5. di dare altresì atto che l'importo iscritto a bilancio per la spesa risulta capiente in quanto si è tenuto conto in via previsionale delle possibili variazioni della banca dati dei contribuenti che interverranno durante l'anno;
6. che la presente deliberazione venga allegata al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018, così come disposto dall'art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
7. di inviare, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D. Lgs. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni e di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, gli elementi risultanti dalla presente deliberazione, secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

INDI, con votazione separata, come segue:

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dall'articolo 17, comma 12, lettera a), della L.R. 24/05/2004, n. 17.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da CHIARA CAPORALE in data 23 febbraio 2018.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MARIACRISTINA VIRGILIO in data 23 febbraio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Basaldella Enrico

Il Segretario
F.to Paladini Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 17/03/2018 al 31/03/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Moimacco, li 17/03/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fulvio Lavarone

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/03/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 13/03/2018

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Fulvio Lavarone

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento

COMUNE DI MOIMACCO
Provincia di Udine

TARIFE TARI ANNO 2018

TARIFE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2018

anno 2018

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	€ 0,250903	€ 54,913
2 componenti	€ 0,292721	€ 128,131
3 componenti	€ 0,322590	€ 164,740
4 componenti	€ 0,346486	€ 201,349
5 componenti	€ 0,370381	€ 265,415
6 o più componenti	€ 0,388303	€ 311,176

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2018

anno 2018

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,180	€ 0,648	€ 0,828
2 Campeggi, distributori carburanti	€ 0,377	€ 1,373	€ 1,750
3 Stabilimenti balneari	€ 0,214	€ 0,775	€ 0,989
4 Esposizioni, autosaloni	€ 0,169	€ 0,623	€ 0,792
5 Alberghi con ristorante	€ 0,603	€ 2,190	€ 2,793
6 Alberghi senza ristorante	€ 0,451	€ 1,398	€ 1,848
7 Case di cura e riposo	€ 0,535	€ 1,949	€ 2,484
8 Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,600	€ 2,182	€ 2,781
9 Banche ed istituti di credito	€ 0,318	€ 1,163	€ 1,481
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,490	€ 1,321	€ 1,811
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,603	€ 1,374	€ 1,977
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,405	€ 1,470	€ 1,876
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,518	€ 1,785	€ 2,303
14 Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,242	€ 0,872	€ 1,114
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,310	€ 0,703	€ 1,013
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,726	€ 6,132	€ 8,858
17 Bar, caffè, pasticceria	€ 2,050	€ 4,625	€ 6,675
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,991	€ 2,320	€ 3,311
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,867	€ 3,137	€ 4,004
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 3,413	€ 12,389	€ 15,802
21 Discoteche, night club	€ 0,586	€ 1,524	€ 2,109

